



“ Unità di Direzione Servizi Sociali ”

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE (Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 118 del 30/12/2014)

Indice generale

CAPITOLO I

MODALITA' DI DETERMINAZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Finalità	3
Art. 3 – Ambito di applicazione	3
Art. 4 – ISEE	4
Art. 4.1 – ISEE corrente	4
Art. 5 – Nucleo familiare	5
Art. 6 – Indicatore della situazione reddituale	6
Art. 7 – Indicatore della situazione patrimoniale	8
Art. 8 – Determinazione dell'indicatore sintetico di condizione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE)	10
Art. 9 – Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria	10
Art. 10 – Prestazioni agevolate rivolte a minorenni	11
Art. 11 – Prestazioni per il diritto allo studio universitario	12
Art. 12 – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)	12
Art. 13 – Controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)	15
Art. 14 – Revisione delle soglie per l'accesso ai benefici dell'assegno al nucleo familiare e dell'assegno di maternità	19
Art. 15 – Trattamento dei dati	19
Art. 16 – Disposizioni finali	20
Art. 17 – Entrata in vigore	20

CAPITOLO II

APPLICAZIONE DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI, AGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI COMUNALI

Art.1 – Oggetto	21
Art. 2 – Servizi e prestazioni sociali	21
Art. 2.1 – Pacchetti e servizi per l'inclusione sociale	22
Art. 2.2 – Contributi per il pagamento rette per l'inserimento di persone adulte e anziane disabili in strutture residenziali sociali e socio sanitarie	22
Art. 2.3 – Centro socio educativo diurno per persone disabili	24
Art. 2.4 – Assistenza domiciliare per persone disabili	25
Art. 2.5 – Contributi per il pagamento di rette per l'inserimento di persone anziane autosufficienti in strutture residenziali sociali	25
Art. 2.6 – Assistenza domiciliare per persone anziane	27
Art. 2.7 – Assistenza domiciliare socio educativa per minori	28
Art. 2.8 – Servizio di teleassistenza	28
Art. 2.9 – Servizio trasporto sociale	29

Art. 3 – Mensa scolastica	30
Art. 4 – Asili nido	30
Art. 5 – Trasporto scolastico	31
Art. 6 – Trasporto pubblico urbano.....	31
Art. 7 – Piscina e impianti sportivi	32

ALLEGATO 1

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, ai sensi del DPCM n. 159, del 05 dicembre 2013.

ALLEGATO 2

Modello tipo Dichiarazione Sostitutiva Unica e relative istruzioni per la compilazione

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativa approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il Regolamento disciplina la modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), relativamente alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Potenza negli ambiti di propria competenza.

Art. 2

FINALITA'

Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali del Comune di Potenza, tenuto conto delle norme costituzionali e della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i servizi e prestazioni, di seguito specificate, attribuite al Comune da disposizioni di legge e/o sulla base di scelte organizzative o programmatiche proprie.

1. prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
2. prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
3. prestazioni di natura socio-sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano, per espressa previsione normativa (articolo 1, DPCM n. 159 del 05/12/2013) a:

- integrazione al minimo
- assegno e pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale
- pensione e assegno d'invalidità civile
- indennità di accompagnamento.

Art. 4

ISEE

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 individua un ISEE standard e ulteriori ISEE che differiscono sulla base della prestazione richiesta limitatamente alle seguenti tipologie:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6 DPCM n. 159 del 05/12/2013);
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7 DPCM n. 159 del 05/12/2013) ;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 8 DPCM n. 159 del 05/12/2013).

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

Art. 4.1

ISEE CORRENTE

L'ISEE in corso di validità può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" (art. 9 DPCM n. 159 del 05/12/2013), calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- lavoratore a tempo indeterminato per cui sia intervenuta un'interruzione del rapporto di lavoro o una sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme su indicate per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria.

L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

Art. 5

NUCLEO FAMILIARE

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e di seguito specificato:

1. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione, ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
3. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
4. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (es. ospite in istituti religiosi, istituti assistenziali e di cura, in caserme, in istituti di detenzione, in famiglie per ragioni di lavoro) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al punto 3 del presente articolo. Se della

medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

La composizione del nucleo familiare è una componente del calcolo per la determinazione dell'ISEE. Al numero dei componenti del nucleo familiare come sopra definito, corrispondono i parametri della scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono, inoltre, applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, punti dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi del presente articolo, punto 5, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 6

INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Per ciascun componente il nucleo familiare si sommano i redditi percepiti e le spese detraibili dal reddito individuale. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente, per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al punto 3. I redditi e gli importi di cui ai punti 1 e 2 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al punto 3 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

- 1) Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a. reddito complessivo ai fini IRPEF;

- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva (es. plusvalenze, altri redditi da capitale o a ritenuta a titolo d'imposta (es. interessi su attività finanziarie, redditi su fabbricati tassati con metodo della cedolare secca);
- c. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- d. altri redditi esenti da imposta (es. assegno familiari), nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero;
- e. trattamenti assistenziali, previdenziali (pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento) e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo;
- f. proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- g. il reddito figurativo delle attività finanziarie calcolati applicando al valore delle consistenze del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare il tasso di rendimento medio dei titoli decennali del Tesoro o, se inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- h. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE);
- i. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, e non compresi in quelli dichiarati ai fini IRPEF (es. redditi dei terreni, redditi dei fabbricati). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero.

2) Dal valore risultante (di ciascun componente) sono sottratti fino a concorrenza :

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) detrazioni per redditi da pensione o altri trattamenti assistenziali/previdenziali nella misura del 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi fino ad un massimo di 1.000 euro (detrazione alternativa a quella prevista nel punto precedente).

3) Dalla somma dei redditi (al netto delle detrazioni) dei singoli componenti il nucleo si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
- b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, si detrae, sino a concorrenza, la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale regolarmente assunti, nel limite dell'ammontare dei trattamenti assistenziali ed indennitari, al netto della detrazione di euro 1.000 di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita. La detrazione della spesa non si applica per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo le detrazioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano;
- e) nel caso del nucleo facciano parte:
- persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al punto 1, lettera e), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Art. 7

INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai punti 1 e 2, nonché del patrimonio mobiliare di cui al punto 3.

1. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al

secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

2. A norma della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 è considerato anche il patrimonio immobiliare ubicato all'estero a qualsiasi uso destinato dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano e il cui valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
3. Il patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero, è costituito dalle componenti di seguito indicate, valorizzate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Oppure:
 - se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno;
 - se nell'anno precedente si è provveduto all'acquisto di immobili o all'incremento del valore mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media.

In entrambe le situazioni suindicate, ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato.

- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- 4) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- 5) Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del punto 3, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 6.

Art. 8

DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE SINTETICO DI CONDIZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO FAMILIARE (ISEE)

L'ISEE si ottiene rapportando l'ISE, derivato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale (REDDITO) sommato al 20% dell'Indicatore della situazione patrimoniale (PATRIMONIO), al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (REDDITO + 20\% PATRIMONIO)}}{\text{PARAMETRO NUCLEO FAMILIARE}}$$

Art. 9

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA

Per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazione dell'autonomia di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dal beneficiario, coniuge figli minori di anni 18 nonché figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 5, punti da 1 a 5, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 5.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità previste per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a) non si detraggono dal reddito le spese per collaboratori domestici e le rette per ospitalità alberghiera;
- b) in caso di presenza di figli del beneficiario non conviventi l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (T), calcolata con riferimento alla sua situazione economica e rispetto alle esigenze del suo nucleo familiare.

La componente aggiuntiva (T) non si calcola:

- se al soggetto o ad un suo convivente è accertata una condizione di disabilità grave, media o non autosufficienza;
- sia accertata la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici, in via giurisdizionale o dai servizi sociali;

c) Continuano ad essere conteggiate nell'ISEE del richiedente la prestazione:

- Donazioni di cespiti immobiliari successive alla prima richiesta della prestazione;

- Donazioni effettuate nei tre anni precedenti la prima richiesta di prestazione a favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile

Per ogni figlio non incluso nel nucleo familiare del beneficiario è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) è calcolato l'ISE riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
- c) al valore di cui al punto b) è sottratto un ammontare di € 9.000;
- d) se la differenza di cui al punto c) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
- e) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera d) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità suindicate, integrano l'ISEE del beneficiario.

Art. 10

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, nel caso di genitori non coniugati, con un genitore non convivente nel nucleo familiare, ma ove entrambi abbiano riconosciuto il figlio, ai fini del conteggio si considerano componenti lo stesso nucleo entrambi i genitori, come se fossero coniugati, salvo che:

- a) il genitore risulti coniugato con altra persona;
- b) il genitore risulti avere figli con altra persona;
- c) un provvedimento dell'autorità giudiziaria abbia stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sia stata esclusa la potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) sia accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Nei casi a) e b) l'ISEE standard viene integrato da una componente aggiuntiva relativa alla condizione economica del genitore non convivente (T), calcolata secondo le seguenti modalità:

- è calcolato l'ISE riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- l'indicatore della situazione economica di cui al precedente punto è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- il valore di cui al precedente punto è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui al precedente punto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva così calcolata integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

Art. 11

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite di seguito.

In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza diversa, da almeno due anni rispetto all'iscrizione, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita dal D.M. di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

In questo caso si applicano le regole valide per il calcolo della componente aggiuntiva (T) per prestazioni rivolte a minori.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui all'articolo 5, punti da 1 a 4, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 5.

Per gli studenti stranieri o gli studenti italiani residenti all'estero la condizione economica viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 12

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)

La Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata dal cittadino richiedente è l'elemento base per ottenere il calcolo del valore ISEE.

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 5, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU è redatta sul modello tipo approvato con provvedimento dal Ministero del Lavoro. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Entro il periodo di validità della DSU, qualora intervengano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del nucleo familiare, il cittadino ha facoltà di presentare una nuova DSU aggiornata. Gli effetti della nuova DSU decorrono dall'inizio del mese successivo la presentazione se questa avviene entro il 15 del mese, dal secondo mese successivo se la presentazione avviene oltre il 15 del mese.

La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive in caso di richiesta dei servizi residenziali per gli anziani o dei servizi per i minori;

- d) moduli sostitutivi (in caso di richiesta dell'ISEE corrente);
- e) moduli integrativi (nel caso sia necessario presentare integrazioni, correzioni, situazioni legate a trattamenti tributari specifici, in caso di esonero dall'obbligo di dichiarazione).

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati anche successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate, di cui ai successivi punti dalla a) alla o) nonché le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 7, non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.

Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto composto dal beneficiario, coniuge e figli minori di anni 18, nonché figli maggiorenni, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie definite all'art. 5 del presente regolamento.

Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

La DSU può essere presentata allo sportello ISEE del Comune di Potenza, ai Centri di Assistenza Fiscale, alla sede territoriale dell'INPS o a quest'ultimo anche per via telematica.

Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

- a) la composizione del nucleo familiare;
- b) dati per il calcolo delle componenti aggiuntive (nel caso di servizi per minori e socio-sanitari);
- c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
- d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- e) il reddito complessivo ai fini IRPEF limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- f) redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- g) le componenti reddituali esenti da imposta (es. assegno nucleo familiare), redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, assegni per mantenimento dei figli, trattamenti assistenziali e indennitari, redditi fondiari, redditi dei soggetti iscritti all'AIRE;
- h) i trattamenti assistenziali e previdenziali limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
- i) il valore del canone di locazione annuo;
- l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- m) le componenti del patrimonio immobiliare, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- n) in caso di richiesta di prestazioni agevolata di natura socio-sanitaria le donazioni di cespiti;
- o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché i natanti e le imbarcazioni da diporto.

I soggetti incaricati della ricezione della DSU trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata per due anni dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni.

Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse

dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono trasmesse, seppure auto dichiarate, le informazioni relative all'esistenza di rapporti bancari, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico approvato, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle Entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti bancari.

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramite le sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.

Alla luce delle omissioni ovvero delle difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo. In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU.

In tali casi il Comune di Potenza acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Le DSU presentate che non contemplino i dati relativi a tutti i componenti il nucleo familiare, con particolare riferimento ai componenti non residenti insieme al nucleo di riferimento per l'ottenimento di prestazioni agevolate in strutture residenziali per anziani e prestazioni agevolate per minori, sono da ritenersi incomplete; le sottostanti richieste di agevolazione degli utenti saranno considerate come non presentate e determineranno l'applicazione della quota di contribuzione massima prevista per il servizio.

Art. 13

CONTROLLI INTERNI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE (DSU).

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 11 del DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013;
- articoli 43, 71 e 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;
- Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/2000 n. 445.

2. Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di un pubblico servizio.

3. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia diretta conoscenza, non rilevabili da certificazioni, pubblici registri, albi od elenchi.

A tale categoria appartengono anche le dichiarazioni di conformità all'originale delle copie di documenti.

4. La descrizione completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'attestazione ISEE è definita dall'articolo 10 del DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013.

5. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...). Possono essere altresì sottoposte a controllo le DSU rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...).

6. Gli accertamenti si distinguono, con riferimento alla prestazione richiesta, in:

- Temporali e generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste).

Con riferimento ai destinatari in:

- Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;

-Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

-Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

-Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

-Diretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;

-Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;

-Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici,

- Dati e notizie personali;

- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

7. Sono soggetti a controllo generalizzato preventivo:

- gli accertamenti temporali eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione comunale;
- i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza, nonché tutti i dati in possesso dell'anagrafe.

Sono soggetti a controllo puntuale i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate e/o il cui indicatore ISEE sia pari a zero. All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.

Tutti gli altri accertamenti sono effettuati a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Il campione con procedura casuale sarà effettuato su un numero di autodichiarazioni rese che abbiano determinato il riconoscimento di contributi, servizi, autorizzazioni, benefici del Comune pari ad almeno il 5% dei beneficiari.

Le modalità della costruzione del campione è predeterminata dai Dirigenti delle Unità di Direzione. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

8. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.

In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti.

L'attestazione, di cui al comma precedente, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

9. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13. Il Comune in particolare effettuerà i seguenti controlli sulle DSU (compilate per l'ottenimento dell'attestazione ISEE) rese da beneficiario di provvedimento favorevole:

- controllo anagrafico generalizzato;
- controllo a campione sul possesso di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore;
- controllo a campione sugli accertamenti previsti da parte dell'ente erogatore e definiti dal comma 6 articolo 11 del DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013.

10. Il Comune effettuerà inoltre con le medesime modalità previste dal comma 7 i controlli sulle autodichiarazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà diversi da quelli previsti dalle DSU.

11. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle Dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.

L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, nonché col Ministero dell'Economia e Finanze.

12. La presentazione della dichiarazione sostitutiva ed ISEE, oltre la data di scadenza stabilita dall'Amministrazione comunale per poter chiedere la prestazione agevolata comporta automaticamente l'esclusione dal beneficio.

13. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.

Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione; è ammessa la possibilità di concludere accordi endoprocedimentali per una definizione concordata del procedimento.

Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica.

L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

L'Ufficio controllante potrà sottoporre all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

14. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un data base sul quale verranno registrati tutte le dichiarazioni sostitutive, sul quale saranno riportati anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale data base permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

15. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000

16. I Dirigenti e i Responsabili delle Unità di Direzione predispongono annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati, da trasmettere al Segretario Generale, non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo.

La relazione di cui al comma precedente deve evidenziare i seguenti dati:

a. numero totale dei controlli effettuati;

- b. numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le Pubbliche Amministrazioni certificanti;
- c. numero dei controlli effettuati per conto di altre Amministrazioni e tempi medi di riscontro;
- d. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di altre Amministrazioni per i quali siano state riscontrate false dichiarazioni.

Il Segretario Generale, trasmette al Sindaco, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa all'attività svolta dall'Ente nell'effettuazione dei controlli.

17. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.

Art. 14

REVISIONE DELLE SOGLIE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI E ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.446,00 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'assegno è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore della soglia sopra indicata per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.

2. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica è concesso alle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737,00 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art.15

TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Comune di Potenza è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso il valore dell'indicatore ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

Il trattamento delle informazioni e dei dati personali è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti.

L'interessato può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco, ed opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge.

L'INPS e il Comune di Potenza effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima.

Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle Entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le prestazioni agevolate richieste successivamente all'avvio dell'operatività del nuovo modello di DSU e all'entrata in vigore del presente Regolamento sono erogate sulla base del nuovo ISEE.

Le prestazioni sociali agevolate a favore degli attuali fruitori aventi carattere di continuità, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni ex D.Lgs 109/1998, continuano ad essere erogate secondo le regole medesime fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015 per tutte le prestazioni scolastiche e fino al 30/06/2015 per tutte le altre prestazioni agevolate.

E' abrogato il Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica del Comune di Potenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/01/2003, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 03/05/2006.

Art. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.

CAPITOLO II

APPLICAZIONE DELL'ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI , AGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI COMUNALI

Art. 1

OGGETTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi e prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e in ogni modo collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali agevolate derivate da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite all'ente locale.

I soggetti che richiedono servizi, interventi e prestazioni sociali devono presentare istanza corredata dall'attestazione ISEE.

A coloro che non presentano l'attestazione ISEE viene richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme delle prestazioni erogate.

L'entità di ciascuna tariffa è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 2

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Possono fruire degli interventi di cui al presente regolamento:

- I cittadini e le famiglie effettivamente residenti nel Comune di Potenza, compresi gli stranieri o gli apolidi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- I soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune limitatamente ad interventi di urgenza non differibili;
- I soggetti presenti sul territorio, quali donne straniere in stato di gravidanza, stranieri con permesso umanitario, richiedenti asilo e rifugiati, minori di qualsiasi nazionalità, in base alla normativa vigente.

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione al costo da parte dei cittadini sono regolati in base ai seguenti principi:

- gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche, come rilevate dall'attestazione ISEE;
- trasparenza delle metodologie di valutazione della condizione economica.

Ove le risorse disponibili non siano sufficienti a far fronte agli interventi del presente regolamento, sono predisposte apposite liste di attesa, con criteri di precedenza e priorità stabiliti con appositi atti. Il sistema tariffario, dove presente, prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti, mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni, definite in modo proporzionale, fino al raggiungimento di una tariffa mensile minima.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del Dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolari gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Sono soggette all'applicazione dell'ISEE, le seguenti prestazioni sociali:

- **Pacchetti di servizi per l'inclusione sociale;**
- **Contributi per l'integrazione alle rette per l'ospitalità di persone adulte e anziani disabili in strutture residenziali sociali e socio-sanitarie;**
- **Centro socio-educativo diurno per persone disabili;**
- **Assistenza Domiciliare per persone disabili;**

- **Contributi per l'integrazione alle rette per l'ospitalità di persone anziane autosufficienti in strutture residenziali sociali;**
- **Assistenza Domiciliare per persone anziane;**
- **Assistenza Domiciliare socio educativa per minori;**
- **Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso;**
- **Servizio Trasporto sociale per disabili e anziani**

Art. 2.1 Pacchetti di servizi per l'inclusione sociale.

I servizi e le prestazioni di inclusione sociale mirano a promuovere e sostenere l'autonomia individuale, sociale ed economica del cittadino in difficoltà, attivando la partecipazione dello stesso per rimuovere situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione.

Gli interventi offerti dal servizio sociale hanno durata limitata nel tempo o si propongono come forme di intervento una tantum nel caso di problematiche richiedenti soluzioni in emergenza. Essi possono prevedere l'attivazione di misure di sostegno economico per quei cittadini che presentano una situazione di indigenza contingente ed urgente relativa a particolari situazioni di vita, l'attivazione di interventi temporanei per grave necessità abitativa, l'attivazione di interventi per favorire l'autonomia e l'integrazione sociale.

All'atto della richiesta di interventi di inclusione sociale è preso in considerazione (oltre ad altri criteri stabiliti nel regolamento in vigore "Offerta di pacchetti di servizi per l'inclusione sociale") il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al capitolo I, art. 5.

Il valore ISEE non deve essere superiore ad € 4.800,00 .

Art. 2.2 Contributi per l'integrazione alle rette per l'ospitalità di persone adulte e anziane disabili in strutture residenziali sociali e socio- sanitarie.

Le persone adulte e anziane disabili che necessitano di assistenza e sono prive del necessario supporto familiare possono fruire dell'inserimento in strutture residenziali.

Il Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi alla eventuale erogazione di un contributo a titolo di integrazione per il pagamento della retta.

Tali strutture garantiscono ospitalità, interventi educativi e riabilitativi e offrono un'assistenza adeguata e una valorizzazione delle potenzialità individuali.

Il costo della retta (relativa alla quota sociale) di ricovero nella struttura residenziale è coperta dall'utente con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, ivi compresi l'indennità di accompagnamento, la pensione d'invalidità, ecc., fatta salva una quota mensile, pari ad € 150,00 per le spese personali.

Qualora tali trattamenti economici non risultino sufficienti a coprire l'intero costo della retta, l'utente è tenuto a intervenire utilizzando i seguenti ulteriori beni:

- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.)
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio (donazione al Comune, comodato d'uso per fini sociali, impegno per ipoteca, mandato a vendere) di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile.

Si considerano nella disponibilità dell'utente ai fini del conteggio dell'ISEE anche le donazioni successive alla prima richiesta di prestazione o le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la prima richiesta a favore di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale ed assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli eventuali arretrati percepiti.

Il beneficiario o un familiare o tutore/curatore /amministratore di sostegno deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva inerente le informazioni riportate nei punti suindicati e l'eventuale impegno a chiedere la compartecipazione agli obbligati agli alimenti (coniuge e figli) nel caso in cui i propri fattori reddituali e patrimoniali non risultino sufficienti a coprire l'intero costo della retta.

Qualora il reddito e/o il patrimonio della persona adulta e anziana disabile non sia sufficiente a coprire l'intera retta, ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei familiari (con riferimento al coniuge e ai figli), è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario con la componente aggiuntiva, di cui al capitolo I, art. 9.

Dal valore ISEE così ottenuto si determina la compartecipazione alla retta a carico di coniuge e/o di ciascun figlio per ospitalità in strutture residenziali sociali e socio-sanitarie secondo i parametri stabiliti nella seguente tabella.

L'eventuale contributo erogato dal Comune ad integrazione della retta di inserimento nella struttura residenziale è pari alla differenza esistente tra il costo della retta (relativa alla quota sociale) e la capacità di provvedere alla sua copertura da parte del richiedente, del coniuge e/o dei figli. In ogni caso la compartecipazione richiesta non può superare il costo della prestazione.

TABELLA COMPARTECIPAZIONE RETTA A CARICO DI CONIUGE E/O FIGLI PER INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE E ANZIANE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE NEL CASO IN CUI I FATTORI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL BENEFICIARIO NON SIANO SUFFICIENTI

Valori I. S. E. E. del nucleo familiare del beneficiario con componente aggiuntiva	Percentuale a carico di coniuge e/o figli
Fino a € 5.000,00	0 %
da € 5.000,01 a € 6.000,00	10%
da € 6.000,01 a € 8.000,00	20%
da € 8.000,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 15.000,00	75%
Oltre € 15.000,00	100%

Con l'ingresso in struttura residenziale di un componente del nucleo ove siano presenti coniuge, figli o altri componenti, possono sorgere difficoltà economiche tali da non consentire ai conviventi, privi di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In tal caso deve essere garantita alla disponibilità del nucleo familiare una quota pari al trattamento minimo della pensione INPS.

E' garantita l'erogazione di un contributo dell'Amministrazione comunale a totale copertura della retta di ricovero, in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico, che richiedono un tempestivo inserimento della persona disabile in struttura residenziale nelle more degli accertamenti sulla condizione economica del beneficiario e di eventuale coniuge e/o figli.

Il beneficiario e i suoi familiari sono tenuti a comunicare al Comune ogni variazione dei requisiti e condizioni che hanno consentito l'accesso al contributo.

Art. 2.3 Centro socio-educativo diurno per persone disabili.

Il Centro Socio Educativo Diurno rivolto a persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 65 è una struttura semiresidenziale a valenza socio-educativa, che svolge una funzione di sostegno, di aggregazione e di integrazione nella vita della comunità.

E' previsto, inoltre, il servizio trasporto e il servizio mensa, per le relative quote di compartecipazione a carico degli utenti si rimanda agli articoli successivi, inerenti la mensa scolastica e il trasporto sociale.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico del cittadino per la frequenza del Centro è preso in considerazione per le persone disabili (di cui all'allegato 1) il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 9.

TABELLA DI COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Utenti senza indennità di accompagnamento

Valori I. S. E. E.	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino a € 5.000,00	0 %	100 %
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%	90%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%	85%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%	80%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%	75%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%	70%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%	60%
da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%	40%
da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
oltre € 15.000,00	100%	0%

TABELLA DI COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO

Utenti con indennità di accompagnamento

Valori I. S. E. E.	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino ad € 5.000,00	0%	100%
da € 5.000,01 a € 6.000,01	20%	80%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	25%	75%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%	70%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	35%	65%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	40%	60%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	45%	55%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	50%	50%
da € 12.000,01 a € 13.000,00	55%	45%
da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%	40%
da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
da € 15.000,00	100%	0%

Art. 2.4 Assistenza Domiciliare per persone disabili.

E' un servizio, rivolto ad adulti e minori disabili, finalizzato a salvaguardare l'autonomia delle persone e la permanenza nel proprio nucleo familiare, mediante l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, quali: cura della persona, aiuto domestico, preparazione dei pasti, incombenze extradomestiche, interventi di socializzazione, ecc.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico del cittadino è preso in considerazione per le persone disabili maggiorenni (di cui all'allegato 1) il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 9, per i minorenni il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

TABELLA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Valori I. S. E. E. assistenza domiciliare adulti e minori con disabilità	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
fino a € 5.000,00	0 %	100 %
da € 5.000,01 a € 6.000,01	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%	90%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	20%	80%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	30%	70%
da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%	60%
da € 11.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
oltre € 15.000,00	100%	0%

Art. 2.5 Contributi per l'integrazione alle rette per l'ospitalità di persone anziane autosufficienti in strutture residenziali sociali.

Le persone anziane autosufficienti che non possono vivere presso la propria abitazione hanno a disposizione soluzioni residenziali di carattere comunitario, adatte alle varie esigenze.

Per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi alla eventuale erogazione di un contributo a titolo di integrazione per il pagamento della retta.

Il costo della retta di ricovero nella struttura residenziale è coperta dall'utente con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, ivi compresi l'indennità di accompagnamento, la pensione d'invalidità, ecc., fatta salva una quota mensile pari ad € 150,00 per le spese personali.
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.)
- il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio (donazione al Comune, comodato d'uso per fini sociali, impegno per ipoteca, mandato a vendere) di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile. Si considerano nella disponibilità dell'utente anche le donazioni successive alla prima richiesta di prestazione o le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la prima richiesta a favore di persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale ed assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli eventuali arretrati percepiti.

Qualora il reddito della persona anziana non è sufficiente a coprire l'intera retta, ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei familiari, con riferimento al coniuge e/o a ciascun figlio anche non convivente, è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento ai suindicati nuclei familiari, di cui al capitolo I, art. 5. Da ogni valore ISEE si detrae una franchigia di € 9.000,00 e dal valore così ottenuto si determina la compartecipazione a carico di coniuge e/o di ciascun figlio in relazione alle percentuali stabilite nella seguente tabella.

TABELLA COMPARTICIPAZIONE RETTA A CARICO DI CIASCUN OBBLIGATO AGLI ALIMENTI (CONIUGE E FIGLI ANCHE NON CONVIVENTI) PER INSERIMENTO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIALI NEL CASO IN CUI I FATTORI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL BENEFICIARIO NON SIANO SUFFICIENTI

Valori I. S. E. E.	Percentuale a carico del coniuge e/o di ciascun figlio
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,01	5%
da € 6.000,01 a € 8.000,00	15%
da € 8.000,01 a € 10.000,00	30%
da € 10.000,01 a € 12.000,00	50%
da € 12.000,01 a € 15.000,00	75%
Oltre € 15.000,00	100%

Nel caso in cui il nucleo familiare è monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono sorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privi di redditi sufficienti, di vivere autonomamente.

In tal caso deve essere garantita alla disponibilità del nucleo familiare una quota pari al trattamento minimo della pensione INPS.

L'eventuale contributo erogato dal Comune ad integrazione della retta di inserimento nella struttura residenziale è pari alla differenza esistente tra il costo della retta e la capacità di provvedere alla sua copertura da parte del richiedente, del coniuge e dei figli anche non conviventi. In ogni caso il contributo erogato dal Comune non può superare la quota di € 30,00 pro die per le persone anziane autosufficienti e non può superare il costo della prestazione.

E' garantita l'erogazione di un contributo dell'Amministrazione comunale, a totale copertura della retta di ricovero, in presenza di situazioni di emergenza, di abbandono o di grave disagio socio-economico che richiedono un tempestivo inserimento dell'anziano in struttura residenziale nelle more degli accertamenti sulla condizione economica del beneficiario e di eventuale coniuge e figli.

Va previsto che qualora dagli accertamenti di condizione economica emergano condizioni di capacità contributiva tali da applicare a carico dell'utente quote di tariffe, l'utente stesso sarà tenuto a restituire al Comune le quote di contributo non spettanti entro il termine massimo di 6 mesi.

Il beneficiario e i suoi familiari sono tenuti a comunicare al Comune ogni variazione dei requisiti e condizioni che hanno consentito l'accesso al contributo.

Art. 2.6 Assistenza Domiciliare per persone anziane.

E' un servizio rivolto a persone, di età superiore ai 65 anni, in situazioni di autosufficienza o di parziale o totale non autosufficienza che non sono in grado, anche temporaneamente di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali.

Il servizio comprende prestazioni socio-assistenziali quali: cura della persona, aiuto domestico, preparazione dei pasti, attività extra - domestiche, acquisto generi alimentari, pagamento bollette, ecc.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico del cittadino è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5, per le persone anziane con disabilità (di cui all'allegato 1) il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 9.

TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Valori I. S. E. E. assistenza domiciliare persone anziane	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino a € 5.000,00	0 %	100 %
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%	90%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	20%	80%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	30%	70%
da € 9.000,01 a € 11.000,00	40%	60%
da € 11.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
oltre € 15.000,00	100%	0%

Art. 2.7 Assistenza Domiciliare socio educativa per minori.

E' un servizio, rivolto a contesti familiari con minori a rischio o in situazione di svantaggio socio educativo, relazionale e culturale, finalizzato a favorire il processo di integrazione sociale, attraverso il superamento delle difficoltà personali e familiari ed è di supporto alle figure parentali nel recupero delle risorse e delle competenze genitoriali.

Le persone ammesse al servizio su proposta del servizio sociale professionale e con il consenso della famiglia, con esclusione dei minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sono tenute a contribuire al costo come di seguito indicato.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

Valori I. S. E. E. assistenza domiciliare minori	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
fino a € 5.000,00	0 %	100 %
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 8.000,00	10%	90%
da € 8.000,01 a 10.000,00	20%	80%
da € 10.000,01 a € 12.000,00	50%	50%
da € 12.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
oltre € 15.000,00	100%	0%

Art. 2.8 Servizio di Teleassistenza.

Il servizio di teleassistenza integra le azioni di sostegno alla domiciliarità rivolte a persone disabili (di cui all'allegato 1) e persone anziane di età superiore ai 65 anni, che presentano difficoltà a provvedere alle emergenze o comunque a esigenze quotidiane di natura sociale o sanitaria.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico del cittadino è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5.

Per le persone disabili, che usufruiscono di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, il valore ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 9,

Valore ISEE	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino a € 5.000,00	0 %	100 %
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10%	90%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	15%	85%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	20%	80%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	25%	75%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%	70%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%	60%
da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%	40%
da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
Oltre € 15.000,00	100%	0%

Art. 2.9 Servizio Trasporto sociale

Il servizio trasporto, rivolto a persone disabili (di cui all'allegato 1) e persone anziane di età superiore ai 65 anni, contribuisce al soddisfacimento di specifiche esigenze di mobilità, mediante l'utilizzo di mezzi idonei.

Si individuano due tipologie di trasporto:

-non quotidiano/occasionale, per l'accompagnamento presso centri diagnostici ospedalieri o territoriali, sportelli bancari, ecc. E' prevista una quota di compartecipazione, se dovuta, per singolo viaggio A/R.

-quotidiano/continuativo, per l'accompagnamento presso centri diurni sociali o sanitari, strutture sanitarie per effettuare terapie cicliche mensili, presso luoghi di lavoro, ecc. E' prevista una quota di compartecipazione, se dovuta, di tipo mensile.

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico del cittadino è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5.

Per le persone disabili, che usufruiscono di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, il valore ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 9.

Per i disabili minorenni il valore ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

TABELLA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO OCCASIONALE

Valore ISEE	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino a € 5.000,00	0 %	100%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10 %	90 %
da € 7.000,01 a € 8.000,00	15 %	85%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	20 %	80 %
da € 9.000,01 a € 10.000,00	25 %	75%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%	70%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%	60%
da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%	40%
da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
Oltre € 15.000,00	100%	0%

TABELLA DI COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TRASPORTO CONTINUATIVO

Valore ISEE	Percentuale a carico dell'utente	Percentuale a carico del Comune
Fino a € 5.000,00	0 %	100%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	5%	95%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	10 %	90 %
da € 7.000,01 a € 8.000,00	15 %	85%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	20 %	80 %
da € 9.000,01 a € 10.000,00	25 %	75%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	30%	70%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	40%	60%
da € 12.000,01 a € 13.000,00	50%	50%
da € 13.000,01 a € 14.000,00	60%	40%
da € 14.000,01 a € 15.000,00	70%	30%
Oltre € 15.000,00	100%	0%

Art. 3**MENSA SCOLASTICA**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

FASCE ISEE	Quota di contribuzione a carico dell'utente
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	10%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	20%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	40%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	60%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	80%
Oltre 12.000,01	100%

Dal secondo figlio in poi è applicata una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione prevista per il primo figlio.

Art. 4**ASILI NIDO**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

FASCE ISEE	Quota di contribuzione a carico dell'utente
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	15%
da € 6.000,01 a € 8.000,00	25%
da € 8.000,01 a € 11.000,00	40%
da € 11.000,01 a € 14.000,00	60%
da € 14.000,01 a € 18.000,00	80%
Oltre € 18.000,00	100%

Dal secondo figlio in poi è applicata una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione prevista per il primo figlio.

Art. 5**TRASPORTO SCOLASTICO**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei genitori del minore è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

FASCE ISEE	Quota di contribuzione a carico dell'utente
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	10%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	20%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	40%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	60%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	80%
Oltre 12.000,01	100%

Dal secondo figlio in poi è applicata una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione prevista per il primo figlio.

Art. 6**TRASPORTO PUBBLICO URBANO INTEGRATO**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico dei cittadini è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5, per i minorenni il valore ISEE è calcolato in riferimento al nucleo del beneficiario di cui al cap. I, art. 10.

FASCE ISEE	Quota di contribuzione a carico dell'utente
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	10%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	20%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	40%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	60%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	80%
Oltre 12.000,01	100%

ART. 7**PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI**

Ai fini dell'individuazione della contribuzione a carico di tutti i restanti cittadini è preso in considerazione il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5.

Per i minori il valore ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 10.

FASCE ISEE	Quota di contribuzione a carico dell'utente
Fino a € 5.000,00	0%
da € 5.000,01 a € 6.000,00	10%
da € 6.000,01 a € 7.000,00	20%
da € 7.000,01 a € 8.000,00	30%
da € 8.000,01 a € 9.000,00	40%
da € 9.000,01 a € 10.000,00	50%
da € 10.000,01 a € 11.000,00	60%
da € 11.000,01 a € 12.000,00	80%
Oltre 12.000,01	100%

Dal secondo figlio in poi è applicata una riduzione pari al 50% della quota di contribuzione prevista per il primo figlio.

Allegato 1

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza, ai sensi del DPCM n. 159, del 05 dicembre 2013

CATEGORIE	Disabilita' Media	Disabilita' Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di eta' compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67->99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di eta' compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di eta'	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta' (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennita' di frequenza)	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di eta' con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	

INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrita' psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71->80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81->100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidita' (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	